

**Interrogazione con richiesta di risposta scritta E-5733/2010
alla Commissione**
Articolo 117 del regolamento
Pascale Gruny (PPE)

Oggetto: Biocarburanti

La direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili¹ (direttiva sulle energie rinnovabili) elenca gli obiettivi del pacchetto "energia-clima". Gli obiettivi stabiliti in materia di energia rinnovabile per quanto riguarda il consumo finale di carburanti per i trasporti (10% nel 2020) sono corredati di requisiti di "sostenibilità" specifici per i biocarburanti, in risposta alle polemiche relative alla loro efficacia energetica reale e alle conseguenze del loro sviluppo sull'impennata dei prezzi dei prodotti alimentari e sulla perdita di biodiversità.

I biocarburanti che non soddisferanno questi requisiti di sostenibilità non saranno presi in considerazione ai fini degli obiettivi e non potranno beneficiare di aiuti pubblici. Vi sono due tipologie di requisiti: il primo si basa sulle emissioni di gas a effetto serra. Il secondo raggruppa un insieme di condizioni che devono essere soddisfatte in materia di: protezione della biodiversità, mantenimento del tenore di carbonio del suolo, rispetto della condizionalità della politica agricola comune (PAC), misure prese per la protezione del suolo, dell'acqua, dell'aria e dei terreni degradati e, infine, rispetto delle convenzioni internazionali in materia di diritto del lavoro, biosicurezza e protezione delle specie minacciate di estinzione.

La pubblicazione "*Biofuels – Handle with Care*" è stata realizzata da un consorzio di ONG ambientaliste nel novembre 2009. Nella pubblicazione si sostiene che i biocarburanti non offrono un'alternativa sostenibile ai carburanti fossili, che è necessaria una svolta politica in questo settore e che questa nuova alternativa presenta un rischio sostanziale per la politica attuale e produrrà più conseguenze negative che positive.

1. La pubblicazione critica vigorosamente la direttiva sulle energie rinnovabili adottata alla fine del 2008, che contiene diversi emendamenti votati dal Parlamento europeo. La cosa più sorprendente è che gli autori del documento affermano di aver ricevuto un sostegno finanziario dalla Commissione per la sua pubblicazione: può la Commissione confermare?
2. In caso di risposta affermativa, qual è il servizio della Commissione che ha contribuito finanziariamente alla pubblicazione?
3. Com'è possibile che un servizio della Commissione dia il proprio sostegno a una pubblicazione prodotta da alcune ONG il cui obiettivo è criticare la legislazione adottata all'unanimità dalle istituzioni europee?

¹ GU L 140 del 5.6.2009, pag. 16.